



COMUNE DI SIMALA

PROVINCIA DI ORISTANO

Tel. 0783 / 97208 – 97209 fax 0783/97216

COD. FISC. 80030370953

Via Cagliari n° 1

C.A.P. 09090

Allegato "A"

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 31.07.2009;
MODIFICATO CON DEL. C.C. N. 38 DEL 30/12/2011;

IL SINDACO
Geom. Giorgio Scano



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Urrazza

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE



TITOLO I°

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 OGGETTO

Il Comune di Simala concede in uso i beni oggetto del presente Regolamento ad associazioni, comitati ed altri enti di diritto pubblico nonché a singoli privati cittadini mediante richiesta scritta pervenuta al Sindaco almeno 15 giorni prima della data di utilizzo.

In caso di urgenza il termine è ridotto a 7 giorni, a tal fine si precisa che il ricorso alla procedura d'urgenza deve essere debitamente motivato e documentato e non addebitabile alla mancata programmazione dell'evento e/o manifestazione.

Qualora siano più richieste per lo stesso giorno o periodo, le stesse saranno evase secondo l'ordine (data e orario) di presentazione al Comune.

E' data priorità alle manifestazioni di rilevante interesse pubblico

La domanda deve specificare la data dell'utilizzo e la manifestazione per la quale si intende usare i beni richiesti. L'autorizzazione all'uso dei beni è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio tecnico nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

I beni immobili oggetto del presente regolamento sono:

- I locali ex Monte granatico (piano terra);
- Ex Cappella SS Rosario;
- Sala Consiliare;
- Piazza parco "Sa Cruxi Manna".
- Palestra Comunale per attività non classificabili nel settore sportivo o per manifestazioni sportive di carattere occasionale e/o per attività annuali;
- Campo sportivo comunale e relativi spogliatoi per attività non classificabili nel settore sportivo o per manifestazioni sportive di carattere occasionale e/o per attività annuali;

I beni mobili oggetto del presente regolamento sono:

- Il Palco modulare
- Il quadro elettrico mobile;
- I costumi sardi per bambini;

ART. 2

DESTINAZIONE E USO DEI BENI IMMOBILI

L'uso dei locali può essere richiesto per attività culturali - sportive - ricreative - convegni - conferenze - spettacoli - riunioni indette da associazioni/Comitati/enti/*Partiti e Movimenti Politici* - riunioni che abbiano carattere commerciale, intesa quale attività di vendita di prodotti locali finalizzata alla promozione sociale nel senso più ampio del termine, o di promozione pubblicitaria - mostre o similari a carattere culturale e commerciali, e comunque attività che non siano contrarie alla moralità pubblica e al buon costume, nonché a fini privati purché le attività che si intendono svolgere diano lustro all'immagine del Comune di Simala;

9

ART. 3 AUTORIZZAZIONI

Il responsabile dell'Ufficio tecnico provvede al rilascio dell'autorizzazione, sentito Il Sindaco o delegato, nonché ai seguenti adempimenti:

- A) Conservazione e custodia delle chiavi dei locali oggetto del presente regolamento;
- B) Pulizia dei locali, nel rispetto delle modalità di rilascio dell'autorizzazione;
- C) Funzioni di collegamento tra gli utilizzatori e l'Amministrazione Comunale;

ART. 4 RESPONSABILITA'

Il Comune di Simala non risponde in alcun caso di danni provocati a persone o cose in seguito ad incidenti, sinistri o tumulti che si verificano durante il periodo di uso dei beni per manifestazioni, cerimonie o altri tipi di eventi pubblici.

Il comune è esonerato da responsabilità per eventuali furti ad attrezzature o altri beni di proprietà del concessionario o in esposizione a cura dello stesso che si dovessero verificare all'interno della struttura o impianto concesso nonché durante il periodo di concessione nel quale il concessionario non esercita l'attività o non è presente.

Il concessionario risponde di tutti i danni arrecati alle strutture e/o arredi ed attrezzature.

ART. 5 OBBLIGHI

I soggetti utilizzatori hanno l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza, a quelle eventuali in materia di pubblici spettacoli ed alle norme in materia di Igiene Pubblica.

I concessionari hanno l'obbligo della vigilanza sulle persone e della custodia delle cose e sono responsabili quindi anche dei danni arrecati a terzi e da terzi.

I concessionari dovranno provvedere a mantenere in ordine il locale ed a riconsegnare lo stesso integro alla scadenza della concessione.

ART. 6 VERSAMENTI E CONSEGNA DEI BENI

L'autorizzazione, redatta in duplice copia, è rilasciata dietro versamento del relativo canone e di un deposito cauzionale a garanzia del corretto utilizzo dei beni da prestarsi in contanti mediante versamento alla tesoreria comunale o mediante stipula di polizza fideiussoria.

Il responsabile del servizio, o altro dipendente comunale autorizzato provvede alla consegna di quanto richiesto e/o delle chiavi dei locali di proprietà comunale previa esibizione da parte dell'interessato dell'autorizzazione di cui al 1 c. del presente articolo.

ART. 7 CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione specifica e precisa quanto segue:

- Ubicazione dell'immobile o beni mobili richiesti;
- Estremi ricevuta di versamento cauzione e/o polizza fideiussoria e importo canone per l'uso dei beni;
- Data e ora di consegna del/dei beni e data e ora di restituzione;

- Generalità del dipendente comunale che provvede alla consegna dei beni e/o delle chiavi e del, tecnico che certifica lo stato di restituzione dei medesimi;
- Modalità di svincolo della cauzione e circostanze in cui a seguito di accertamento di danni si debba procedere a trattenere la stessa a titolo di risarcimento;
- Firma del responsabile dell'Ufficio tecnico, e/o del responsabile del servizio dell'area interessato alla manifestazione, e firma del consegnatario con dichiarazione di conoscenza e accettazioni delle condizioni e prescrizioni previste dal presente regolamento.

ART. 8 RIMBORSO CAUZIONE

I depositi cauzionali saranno rimborsati dall'Ufficio Economato o attraverso emissione mandato di pagamento entro 15 giorni dallo svolgimento dell'evento pubblico o dall'utilizzo dei beni immobili e/o mobili, previo controllo da parte del personale dell'Ente nello stato di usura dei beni stessi.

Tale disposizione si applicherà anche in caso di restituzione parziale del materiale e/o immobile affidato e, nel caso in cui risultassero danni a beni o cose, le somme versate a titolo di deposito cauzionale saranno trattenute dall'Ufficio Provveditorato in attesa della quantificazione economica del danno da parte di personale tecnico dell'Ente.

Coloro i quali non abbiano provveduto al rimborso dei danni arrecati saranno esclusi da successivi utilizzi dei beni comunali e dovranno comunque rimborsare i danni stessi.

ART. 9 DIVIETI

Durante le manifestazioni e gli incontri che si svolgono presso sale chiuse e prive di idonei locali è vietato fumare.

Nelle suddette sale è vietata inoltre la vendita e/o la somministrazione di bevande ed altri prodotti alimentari, ad eccezione di mostre a contenuto eno-gastronomico.

ART. 10 ACCETTAZIONE CONDIZIONI

Copia del presente Regolamento sarà consegnata e debitamente firmata per accettazione delle condizioni e prescrizioni contenute a tutti coloro che otterranno in uso ed utilizzo i beni comunali.

TITOLO II NORME PER L'USO DELLE SALE E LOCALI

ART. 11 SALA CONSILIARE

Ubicazione Casa comunale Via Cagliari 1;

In occasione di matrimoni civili che si svolgano presso gli edifici e pertinenze comunali ed in particolare nella sala consiliare, *questi saranno concessi a titolo gratuito.*

All'interno dei locali è consentita la presenza di massimo 99 persone.

E' fatto divieto di effettuare rinfreschi o somministrazioni di bevande, dopo i riti civili, nelle sale comunali e relative pertinenze.

Per i suddetti locali e pertinenze si esime dal versamento della cauzione in quanto l'uso avviene in presenza di dipendenti del Comune che accerteranno eventuali responsabilità per danni arrecati ai locali ed arredi durante il periodo d'uso.

ART. 12 LOCALI EX MONTE GRANATICO

Ubicazione Complesso ex monte Granatico Via Santa Vitalia (piazza chiesa parrocchiale);

La concessione dei locali dell'ex monte granatico è limitata al piano terra in quanto il piano superiore ospita la biblioteca comunale.

All'interno dei locali è consentita la presenza di massimo 99 persone.

Per l'utilizzo dei locali dell'ex Monte granatico, trovano applicazione tutte le norme di carattere generale previste dai precedenti articoli. Nel caso sia concessa la parte con l'accesso alla biblioteca (ingresso a sinistra) il concessionario dovrà impegnarsi con proprio personale a vietare l'accesso al piano superiore. Nella richiesta deve essere specificato quale parte del locale è richiesto, e se sono compresi anche i servizi igienici.

Detto locale sarà concesso a titolo gratuito alle associazioni ed enti *con sede* nel Comune di Simala, quali Pro Loco, Parrocchia e relative associazioni, Ass. Sportive, Ass. il Fante, etc., in tal caso le stesse dovranno farsi carico della custodia dei locali durante il periodo di concessione e della pulizia degli stessi entro 12 ore dal termine dell'uso.

Le tariffe per la concessione di detti locali ad altri enti, associazioni e/o privati, sono stabilite con atto della Giunta comunale entro i seguenti limiti: canone giornaliero da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 100,00;

La cauzione da versare per l'utilizzo dei locali è stabilita con atto della Giunta Comunale entro i seguenti limiti: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.*

In tutti i casi di concessione la pulizia dei locali al termine del loro utilizzo giornaliero e/o del turno assegnato è posta a cura e totale carico del concessionario, in caso di mancata effettuazione della pulizia il Comune si avvarrà dell'incameramento della cauzione per l'esecuzione della stessa senza preavviso al concessionario fino alla concorrenza della spesa.

Nel caso di danni accertati alla struttura e/o agli arredi l'Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione fino alla concorrenza dell'importo dei danni accertati, nel caso l'importo dei danni accertati superi l'importo della cauzione il concessionario risponderà in proprio delle maggiori somme non coperte dalla cauzione.

Le associazioni ed enti *con sede* nel Comune di Simala sono esonerate dal versamento della cauzione, in ogni caso il rappresentante legale dell'associazione e/o ente risponderà in proprio di eventuali danni arrecati alla struttura e/o attrezzature.

*E'concesso l'utilizzo dei locali a favore di coloro che celebrano cerimonie nella locale chiesa, per il tempo strettamente necessario ad offrire un piccolo rinfresco.**

*(modificato con Del.C.C. n. 38 del 30/12/2011)

ART. 13 LOCALI EX CAPPELLA DEL ROSARIO

Ubicazione Complesso ex monte Granatico Via Santa Vitalia (piazza chiesa parrocchiale);

All'interno dei locali è consentita la presenza di massimo 99 persone.

Per l'utilizzo dei locali suddetti, trovano applicazione tutte le norme di carattere generale previste dai precedenti articoli.

Detto locale sarà concesso a titolo gratuito alle associazioni ed enti *con sede* nel Comune di Simala, quali Pro Loco, Parrocchia, Ass. Sportive, Ass. il Fante, etc., in tal caso le stesse dovranno farsi carico della custodia dei locali durante il periodo di concessione e della pulizia degli stessi entro 12 ore dal termine dell'uso.

Le tariffe per la concessione di detti locali ad altri enti, associazioni e/o privati, sono stabilite con atto della Giunta comunale entro i seguenti limiti: canone giornaliero da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 30,00;

La cauzione da versare per l'utilizzo dei locali è stabilita con atto della Giunta Comunale entro i seguenti limiti: da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 800,00.

Nel caso di danni accertati alla struttura e/o agli arredi l'Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione fino alla concorrenza dell'importo dei danni accertati, nel caso l'importo dei danni accertati superi l'importo della cauzione il concessionario risponderà in proprio delle maggiori somme non coperte dalla cauzione.

In tutti i casi di concessione la pulizia dei locali al termine del loro utilizzo giornaliero e/o del turno assegnato è posta a cura e totale carico del concessionario, in caso di mancata effettuazione della pulizia il Comune si avvarrà dell'incameramento della cauzione per l'esecuzione della stessa senza preavviso al concessionario fino alla concorrenza della spesa.

Le associazioni ed enti *con sede* nel Comune di Simala sono esonerate dal versamento della cauzione, in ogni caso il rappresentante legale dell'associazione e/o ente risponderà in proprio di eventuali danni arrecati alla struttura e/o attrezzature.

ART. 14 PALESTRA COMUNALE

Ubicazione Via Canonico Farris;

All'interno dei locali della palestra è consentita la presenza di massimo 99 persone.

Per l'utilizzo della palestra si rispettano tutte le condizioni previste dal presente regolamento.

La precedenza di assegnazione è data alle scuole *pubbliche* presenti a Simala per l'attività di educazione fisica e/o per altre manifestazioni in orario scolastico;

Le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nell'atto di concessione tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione ed i sodalizi sportivi utilizzatori, e tra i sodalizi sportivi dello stesso impianto i quali potranno concordare l'effettuazione delle pulizie giornaliere al termine dell'uso.

Nel caso di più richieste per lo stesso impianto la priorità della scelta è data tenuto conto dei seguenti criteri:

- operatori sportivi con sede a Simala;
- numero di atleti tesserati;
- anni di attività del sodalizio e livello di campionati cui partecipa;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;

Le tariffe sono stabilite con atto di G.C., entro i seguenti limiti:

1 - Società sportive e/o associazioni regolarmente costituite e residenti a Simala *a titolo di rimborso spese devono versare:*

- a) per manifestazioni sportive occasionali: canone giornaliero da un minimo € 5,00 ad un max € 25,00;
- b) per attività e manifestazioni sportive annuali: canone orario da un minimo € 2,50 ad un max 4,00;

9

2 - Gruppi amatoriali, rappresentati da un soggetto titolare di apposita iscrizione ad albo o istruttore-insegnante abilitato ISEF:

- a) per manifestazioni sportive occasionali: canone giornaliero da un minimo di € 40,00 ad un max € 100,00;
- b) per attività e manifestazioni sportive annuali o aventi durata maggiore a mesi due canone orario da un minimo € 7,00 ad un max € 12,00;

3 - Società costituende residenti nel Comune di Simala

- a) per manifestazioni sportive occasionali: canone giornaliero da un minimo di € 5,00 ad un max € 25,00;

4 - Società sportive e/o associazioni regolarmente costituite non residenti a Simala:

- a) per manifestazioni occasionali: canone giornaliero da un minimo di € 40,00 ad un max € 80,00;
- b) per attività e manifestazioni sportive annuali o aventi durata maggiore a mesi due canone orario da un minimo € 7,00 ad un max 12,00;

5 - Per soggetti privati esercitanti discipline sportive e non, compatibili con la destinazione del locale:

- a) per manifestazioni occasionali: canone giornaliero da un minimo di € 40,00 ad un max € 80,00;
- b) per attività e manifestazioni sportive annuali o aventi durata maggiore a mesi due canone orario da un minimo € 10,00 ad un max 20,00;

6 - Scuole presenti in Simala: uso gratuito;

La cauzione da versare per l'utilizzo dei locali è stabilita con atto della Giunta Comunale entro i seguenti limiti: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00*.

Le associazioni ed enti presenti nel Comune di Simala sono esonerate dal versamento della cauzione, in ogni caso il rappresentante legale dell'associazione e/o ente risponderà in proprio di eventuali danni arrecati alla struttura e/o attrezzature.

In tutti i casi di concessione la pulizia dei locali al termine del loro utilizzo giornaliero e/o del turno assegnato è posta a cura e totale carico del concessionario, in caso di mancata effettuazione della pulizia il Comune si avvarrà dell'incameramento della cauzione per l'esecuzione della stessa senza preavviso al concessionario fino alla concorrenza della spesa.

Non è consentita la concessione dei locali della palestra per feste, rinfreschi o ricevimenti a carattere privato.

*(modificato con Del.C.C. n. 38 del 30/12/2011)

ART. 15 CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Ubicazione Via Cagliari;

Per l'utilizzo del campo sportivo, spogliatoi annessi e gradinate si rispettano tutte le condizioni previste dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le modalità di presentazione delle richieste ed assegnazione dell'impianto si farà riferimento all'articolo precedente.

Nel caso le tariffe sono stabilite con atto di G.C., entro i seguenti limiti:

1 - Società sportive e/o associazioni regolarmente costituite e residenti a Simala:

- a) per manifestazioni sportive occasionali: canone giornaliero da un minimo € 5,00 ad un max € 25,00;
- b) per attività e manifestazioni sportive annuali: canone orario da un minimo € 2,50 ad un max 4,00;

2 - Gruppi amatoriali, rappresentati da un soggetto titolare di apposita iscrizione ad albo o istruttore-insegnante abilitato ISEF:

9

- a) per manifestazioni occasionali: canone giornaliero da un minimo di € 40,00 ad un max € 100,00;
- b) per attività e manifestazioni sportive annuali o aventi durata maggiore a mesi due canone orario da un minimo € 7,00 ad un max 12,00;

3 - Società costituende residenti nel comune di Simala

- a) per manifestazioni occasionali: canone giornaliero da un minimo di € 20,00 ad un max € 50,00;

4 - Società sportive e/o associazioni regolarmente costituite non residenti a Simala:

per manifestazioni occasionali: canone giornaliero da un minimo di € 40,00 ad un max € 100,00;

- a) per manifestazioni occasionali: canone giornaliero da un minimo di € 40,00 ad un max € 80,00;
- b) per attività e manifestazioni sportive annuali o aventi durata maggiore a mesi due canone orario da un minimo € 7,00 ad un max 12,00;

5 - Per soggetti privati esercitanti discipline sportive e non, compatibili con la destinazione del locale:

- a) per manifestazioni occasionali: canone giornaliero da un minimo di € 40,00 ad un max € 80,00;
- b) per attività e manifestazioni sportive annuali o aventi durata maggiore a mesi due canone orario da un minimo € 10,00 ad un max € 20,00;

6 - Scuole presenti in Simala: Uso gratuito;

La cauzione da versare per l'utilizzo dei locali è stabilita con atto della Giunta Comunale entro i seguenti limiti: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00*.

Le associazioni ed enti presenti nel Comune di Simala sono esonerate dal versamento della cauzione, in ogni caso il rappresentante legale dell'associazione e/o ente risponderà in proprio di eventuali danni arrecati alla struttura e/o attrezzature.

In tutti i casi di concessione la pulizia dell'impianto e dei locali al termine del loro utilizzo giornaliero e/o del turno assegnato è posta a cura e totale carico del concessionario, in caso di mancata effettuazione della pulizia il Comune si avvarrà dell'incameramento della cauzione per l'esecuzione della stessa senza preavviso al concessionario.

Non è consentita la concessione dei locali del campo sportivo e locali di sua pertinenza per feste, rinfreschi o ricevimenti a carattere privato.

Nel caso di utilizzo del campo sportivo per manifestazioni non a carattere sportivo che prevedano la presenza di spettatori all'interno del campo di gioco troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

*(modificato con Del.C.C. n. 38 del 30/12/2011)

NORME PER L'USO E LA CONCESSIONE DELLA PIAZZA DEL PARCO SA CRUXI MANNA

ART. 16 UTILIZZAZIONE

La piazza del parco Sa Cruxi Manna, può essere destinata allo svolgimento di manifestazioni a carattere culturale, sociale, effettuate da libere associazioni, organizzazioni privati cittadini organizzati in comitato o in associazioni che individuino un responsabile, altra forma di associazione e dalla stessa Amministrazione Comunale.

Non è ammessa la concessione della piazza del parco per spettacoli o altre iniziative che prevedano il pagamento di biglietto d'ingresso al pubblico o il cui contenuto sia indecoroso. Non è inoltre consentita la concessione degli spazi per feste, rinfreschi o ricevimenti a carattere privato.

9

ART. 17 TEMPI DI UTILIZZO

La piazza del parco è concesso per manifestazioni contenute in un arco temporale che va dalle ore otto alle ore ventiquattro salvo diversa disposizione del Sindaco.

In caso di utilizzo del parco per esposizioni, o per attività prolungate in più giorni, l'uso dello stesso non può avere durata superiore a quindici giorni.

Per esposizioni e manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale l'amministrazione Comunale può concedere l'uso della piazza per un periodo massimo di 45 giorni.

ART. 18 TARIFFE E CAUZIONE PIAZZA PARCO

A titolo di rimborso spese i soggetti autorizzati dovranno versare un canone di € 5,00 ad ora per le prime otto ore e di € 4,00 per ogni ora successiva.

In tutti i casi di concessione, la piazza e gli spazi adiacenti, al termine del loro utilizzo giornaliero e/o del turno assegnato dovranno essere puliti a cura e totale carico del concessionario da rifiuti attribuibili alla manifestazione. In caso di mancata effettuazione della pulizia il Comune si avvarrà dell'incameramento della cauzione per l'esecuzione della stessa senza preavviso al concessionario fino alla concorrenza della spesa.

La cauzione da versare per l'utilizzo della piazza è stabilita con atto della Giunta Comunale entro i seguenti limiti: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

*(modificato con Del.C.C. n. 38 del 30/12/2011)

ART. 19 OBBLIGHI DEL COMUNE

Un dipendente dell'Amministrazione comunale provvederà alla consegna della Piazza, ed alla verifica che al termine del suo utilizzo sia stata lasciata nello stato in cui era stata consegnata.

Non sono ammesse manomissioni della piazza e installazione di arredi e/o gazebo fissati con tasselli alla pavimentazione, non è consentita, inoltre l'affissione di manifesti o quant'altro salvo preventiva richiesta ed autorizzazione dell'amministrazione comunale.

ART. 20 RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI

I soggetti ai quali è stato concesso l'uso della piazza del Parco sono responsabili di ogni danno arrecato alla stessa, agli arredi ed agli impianti di funzionamento da qualsiasi azione ed omissione.

TITOLO II° NORME PER L'UTILIZZO BENI MOBILI

ART. 21 PALCO COMUNALE

Il palco modulare di proprietà del comune di Simala sarà concesso in uso dietro richiesta a comitati per festeggiamenti, Enti ed associazioni locali nonché privati, singoli o associati per attività di pubblico spettacolo, sportive, ricreative, culturali ed educative interessanti la comunità, purché

9

tali manifestazioni si svolgano nel territorio comunale e gli organizzatori ottemperino alla normativa regolamentare;

L'accesso al palco durante le manifestazioni dovrà essere strettamente limitato alle persone correlate allo svolgimento della manifestazione ed autorizzate dal soggetto responsabile dell'organizzazione.

Il palco è collaudato per il corretto montaggio come da libretto di istruzioni (da consegnarsi unitamente al provvedimento di concessione) per un sovraccarico di 600 Kg/mq, da cui non sono ammessi in alcun caso sovraccarichi superiori;

Le manifestazioni per le quali è richiesta la concessione del palco dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Palco viene concesso alle seguenti condizioni:

- Il trasporto è a carico del Comune;
- Il Comune mette a disposizione un proprio dipendente che, durante l'orario di servizio ordinario, controlla le operazioni di carico e scarico effettuate da personale messo a disposizione del richiedente, controlla il corretto montaggio del palco secondo il libretto di istruzioni;
- Sono a carico del richiedente le operazioni di carico e scarico degli elementi del palco sul mezzo di trasporto, quelle di montaggio e smontaggio, il collegamento di messa a terra del palco e la custodia del palco nel periodo di concessione, la riconsegna del palco entro i termini stabiliti nella concessione;
- Al termine del montaggio il richiedente a mezzo di proprio tecnico abilitato dovrà certificare il corretto montaggio del palco;
- La concessione del palco non implica alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale, circa la regolarità o meno delle manifestazioni, non impegna in alcun caso l'Amministrazione stessa al risarcimento di danni eventuali a persone e/o cose, derivanti dall'uso del palco e dei relativi impianti, dall'organizzazione delle manifestazioni e da materiali e/o attrezzature impiegati per le medesime.

Nel caso le tariffe sono stabilite con atto di G.C., entro i seguenti limiti:

- Giornata di montaggio da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 200,00;
- Giornata di smontaggio da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 200,00;
- Giornate intermedie da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 150,00;

Nel caso di montaggio e/o smontaggio richiesti fuori dell'orario ordinario di lavoro del personale del comune, la Giunta comunale stabilirà gli eventuali costi orari del personale da calcolarsi sulla base del compenso dovuto per il lavoro straordinario del dipendente al lordo degli oneri previdenziali ed assicurativi.

La cauzione da versare per la concessione del palco è stabilita con atto della Giunta Comunale entro i seguenti limiti: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00*.

*(modificato con Del.C.C. n. 38 del 30/12/2011)

ART. 22 QUADRO ELETTRICO MOBILE

Il quadro elettrico mobile di proprietà del Comune di Simala sarà concesso in uso dietro richiesta a comitati per festeggiamenti, Enti ed associazioni locali nonché privati, singoli o associati per attività di pubblico spettacolo, sportive, ricreative, culturali ed educative interessanti la comunità, purché tali manifestazioni si svolgano nel territorio comunale e gli organizzatori ottemperino alla normativa regolamentare;

L'uso del quadro elettrico dovrà essere strettamente limitato alle persone correlate allo svolgimento della manifestazione ed autorizzate dal soggetto responsabile dell'organizzazione.

Il quadro elettrico dovrà essere collegato alla linea elettrica da parte di personale specializzato debitamente incaricato dal soggetto organizzatore della manifestazione.

Le manifestazioni per le quali è richiesta la concessione del quadro elettrico dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il quadro elettrico viene concesso alle seguenti condizioni:

- Il trasporto è a carico del Comune;
- Il Comune mette a disposizione un proprio dipendente che, durante l'orario di servizio ordinario, controlla le operazioni di carico e scarico effettuate da personale messo a disposizione del richiedente;
- Sono a carico del richiedente le operazioni di carico e scarico del quadro elettrico sul mezzo di trasporto, il collegamento alla linea elettrica ed alla linea di messa a terra del palco e la custodia del quadro nel periodo di concessione, la riconsegna del quadro entro i termini stabiliti nella concessione;
- Al termine del montaggio il richiedente a mezzo di proprio tecnico abilitato dovrà certificare il corretto montaggio del quadro ed attestarne il collaudo;
- La concessione del quadro non implica alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale, circa la regolarità o meno delle manifestazioni, non impegna in alcun caso l'Amministrazione stessa al risarcimento di danni eventuali a persone e/o cose, derivanti dall'uso del quadro elettrico e dei relativi impianti ad esso collegati, dall'organizzazione delle manifestazioni e da materiali e/o attrezzature impiegati per le medesime.

Nel caso le tariffe sono stabilite con atto di G.C., entro i seguenti limiti:

- Giornata di concessione da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 100,00;

Nel caso di consegna e/o riconsegna richiesti fuori dall'orario ordinario di lavoro del personale del comune, la Giunta comunale stabilirà gli eventuali costi orari del personale da calcolarsi sulla base del compenso dovuto per il lavoro straordinario del dipendente al lordo degli oneri previdenziali ed assicurativi.

La cauzione da versare per la concessione del quadro è stabilita con atto della Giunta Comunale entro i seguenti limiti: da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00.

ART. 23 COSTUMI SARDI

I costumi sardi, disponibili in taglie assortite nella versione maschile e femminile saranno concessi in uso dietro richiesta a comitati per festeggiamenti, Enti ed associazioni locali nonché privati, singoli o associati per partecipazione a manifestazioni culturali e folkloristiche a livello locale, regionale e nazionale.

I costumi devono essere restituiti integri e puliti, il richiedente dovrà provvedere al lavaggio e stiratura della camicia e dei calzoncini in tela.

Nel caso le tariffe sono stabilite con atto di G.C., entro i seguenti limiti:

- Per tre giorni di concessione, a costume, da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 40,00 (non saranno conteggiati i giorni di consegna e di riconsegna);
- Per ogni ulteriore giorno di concessione da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 30,00;
- La concessione è gratuita per i residenti che partecipano a manifestazioni e processioni in occasioni di sagre e feste paesane organizzate da comitati e associazioni locali.

La cauzione da versare per la concessione di ogni costume è stabilita con atto della Giunta Comunale entro i seguenti limiti: da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 250,00.

Le associazioni ed enti presenti nel Comune di Simala sono esonerate dal versamento della cauzione, in ogni caso il rappresentante legale dell'associazione e/o ente risponderà in proprio di eventuali danni arrecati ai costumi.

All'atto della consegna e del ritiro un addetto del Comune controllerà unitamente al richiedente lo stato del costume provvedendo a redigere apposita ricevuta.

Il firmatario della richiesta è direttamente responsabile dell'uso dei costumi, dell'utilizzo, custodia e riconsegna nei termini previsti, lo steso risponderà di eventuali danni arrecati ai costumi.

ART. 24

IMPORTO DELLE CAUZIONI

I richiedenti sono tenuti al versamento dei depositi cauzionali contestualmente al versamento delle somme stabilite per la concessione del bene immobile /o mobile dalla Giunta comunale:

I soggetti utilizzatori si assumono la responsabilità derivante dall'uso dei beni concessi e ne risponderanno economicamente a titolo di indennizzo qualora sia accertata la loro distruzione, inservibilità, dispersione e/o manomissione.

TITOLO IV°

CONCESSIONI GRATUITE DEI BENI COMUNALI

ART. 25

CONCESSIONE GRATUITA DEI BENI COMUNALI

La Giunta Comunale può concedere l'uso dei beni a titolo gratuito, con espresso provvedimento, per manifestazioni di particolare rilevanza e/o organizzate a scopo benefico, così come previsto dal "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", adottato con delibera del Consiglio comunale n. 09 del 30/01/1993.

La disposizione gratuita è altresì adottata in occasione di manifestazioni, sagre e feste paesane di carattere civile e religioso, patrociniate dalla stessa Amministrazione aventi interesse artistico, culturale, sportivo e simili.

Nel caso di concessione ad uso gratuito non sarà dovuto il deposito cauzionale ma il concessionario sarà però responsabile di eventuali danni arrecati.

L'Amministrazione che adotta provvedimenti per l'uso gratuito dei beni deve indicare l'imputazione dei costi al corrispondente centro di Spesa inserito nel Piano Economico di Gestione.

TITOLO VI

ESECUTIVITA' E DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 26

RESPONSABILITA' PER LA CUSTODIA DI VALORI ED EFFETTI D'USO

L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e o dell'associazione e/o ente concessionario e dei valori, beni e attrezzature che fossero lasciati incustoditi nei locali.

ART. 27

VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, il concessionario comunque costituito provvederà al personale di vigilanza e di eventuali squadre addette al servizio antincendio (se necessarie) ed assumerà ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni provocati ai



beni mobili e immobili, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano il concessionario dovrà richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

ART. 28 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade dalla concessione e non può più richiedere l'assegnazione dei beni mobili e/o immobili di proprietà comunale quando si verificano le seguenti condizioni:

- morosità dei pagamenti dei canoni d'uso previsti dal tariffario;
- uso degli immobili, impianti e beni mobili in modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento e/o per la destinazione per la quale era stata autorizzata la concessione;
- cessione a terzi e/o ad altri enti o associazioni del bene concesso;
- accesso ed utilizzo degli impianti sportivi da parte di minori senza la presenza di adulto (maggiorenne) responsabile dello stesso.
- ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
- danneggiamenti intenzionali e derivanti da negligenza alle strutture, impianti e/o beni mobili;

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi suindicati;

ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento dei beni mobili e immobili di proprietà comunale, sentiti i responsabili dei Servizi, la Giunta comunale potrà, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento composto da n° 30 articoli, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 124, del D.Lgs. 267/00.

E' consegnato in copia e firmato per accettazione a tutti i soggetti richiedenti i beni oggetto del presente regolamento.

=====